

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. [TUIR]

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche - CAPO I Disposizioni generali

Articolo 15

Detrazioni per oneri [testo post riforma del 2004]

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote; (2) (3) (16) (17) (26) (33)

b bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità; (23)

c) Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila (129,11 euro). Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio

2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni (18.075,99 euro) o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni (18.075,99 euro) da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue (15.493,71 euro). Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta; (10)

c bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000 (387,34 euro), limitatamente alla parte che eccede lire 250.000 (129,11 euro). Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese; (15)

c ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; (21)

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse; (11)

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali; (34)

e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera; (35)

e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato. (41)

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (Isvap) sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha

effettuato la detrazione in sede di ritenuta; (13) (20) (32) (37)

f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo; (42)

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; (28)

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente; (4)

h bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h); (5)

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato; (6)

[i bis) [le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire (2.065,83 euro), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché] i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire (1.291,14 euro), versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali [erogazioni e] contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;] (22) (29) (38)

i ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (7)

[i- quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire (2.065,83 euro), a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i bis).] (18) (38)

i- quinques) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive; (24)

i- sixies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis; (27)

i- sixies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i- sixies) si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. (39)

i- sixies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b); (36)

i- sixies.2) le spese di cui alla lettera i- sixies. 1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; (36)

i- septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro; (24)

i- octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (25)

i- novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (31)

i- decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro. (40)

[1- bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale.] (8)

1 ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire (2.582,28 euro) degli interessi passivi e relativi oneri accessori,

nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma. (9)

1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. (12)

1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (30)

2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis), e-ter), f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000 (6.197,48 euro). Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo. (14)

3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. (19)

(1)

(1) Il presente articolo, già art. 13 bis e come tale aggiunto dall'art. 3, D.L. 31.05.1994, n. 330, è stato così rinumerato in virtù dell'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Le disposizioni di cui al periodo tra le parentesi quadre, così come aggiunto dalla legge n. 448/98, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31.12.1998, anche con riferimento ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 01.01.1993.

(3) Le disposizioni si applicano ai contratti di mutuo stipulati a partire dal 01.01.1993. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data la detrazione è commisurata ad un ammontare di interessi passivi non superiore a lire 4.000.000, elevato a lire 7.000.000 per i mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per i contratti di mutuo stipulati nel corso del 1993 il termine di sei mesi entro il quale l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale decorre dalla data del 08.12.1993.

(4) Le disposizioni di cui alla presente lettera, così come sostituita dalla legge n. 352/97, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 01.11.97.

(5) Le disposizioni di cui alla presente lettera, così come aggiunta dalla legge n. 352/97, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 01.11.97.

(6) Per le somme versate al patrimonio delle fondazioni private che operano nel settore musicale, al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2, del D.Lgs 29.06.96, n. 367, e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto che approva la trasformazione in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2% è elevato al 30%. I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data

di pubblicazione del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i predetti periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

(7) La presente lettera, prima, aggiunta dall'art. 25, L. 13.05.1999, n. 133, poi sostituita dall'art. 37, L. 21.11.2000, n. 342, è stata, poi, così sostituita dall'art. 90, L. 27.12.2002, n. 289, con decorrenza dal 01.01.2003.

(8) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 5, L. 02.01.1997, n. 2, poi modificato dall'art. 4, L. 03.06.1999, n. 157 (G.U. 04.06.1999, n. 129) con decorrenza 05.06.1999, sostituito dall'art. 7, L. 06.07.2012, n. 96, G.U. 09.07.2012, n. 158, con decorrenza dal 2013, è stato da ultimo abrogato dall'art. 14, D.L. 28.12.2013, n. 149 con decorrenza dal 01.01.2014.

(9) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 3, L. 27.12.1997, n. 449, con efficacia stabilita in armonia con il D.M. 30.07.1999, n. 311, è stato, poi, così modificato dall'art. 44, D.L. 01.10.2007, n. 159, come modificato dall'allegato alla L. 29.11.2007, n. 222, con decorrenza dal 01.12.2007.

(10) La presente lettera è stata così modificata prima dall'art. 6, L. 23.12.1999, n. 488, dall'art. 32, L. 21.11.2000, n. 342, dagli artt. 2 e 81, L. 23.12.2000, n. 388, dall'art. 1, comma 28, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007 con effetto dal 1° luglio 2007 e da ultimo dall'art. 5-quinquies, D.L. 16.10.2017, n. 148, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.12.2017, n. 172 con decorrenza dal 06.12.2017 ed applicazione limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

(11) La presente lettera prima modificata dall'art. 6, L. 23.12.1999, n. 488, con decorrenza dal 01.01.2000 e applicazione a decorrere dal periodo di imposta 1999, è stata poi così sostituita dall'art. 1, comma 954, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016 ed applicazione a partire dall'anno d'imposta 2015.

(12) Il presente comma aggiunto dall'art. 6, L. 23.12.1999, n. 488, con decorrenza dal periodo di imposta 2000, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 27, L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019.

(13) La presente lettera prima sostituita dall'art. 13, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 è stata poi modificata prima dall'art. 10, D.Lgs. 12.04.2001, n. 168 con decorrenza dal 01.01.2001.

(14) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 31, L. 21.11.2000, n. 342, (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000 ed applicabilità dal periodo d'imposta 2000, poi dall'art. 1, comma 319, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007, poi dall'art. 1, comma 151, L. 13.07.2015, n. 107 con decorrenza dal 16.07.2015, dall'art. 1, comma 28, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018 e da ultimo dall'art. 1, comma 665, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018 ed applicazione alle spese sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

(15) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 32, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000 ed applicabilità dal periodo d'imposta 2000. Secondo quanto disposto dal medesimo art. 32, in sede di prima applicazione, il decreto del Ministero delle finanze di cui alla presente lettera, è emanato entro sessanta giorni dalla data del 10.12.2000.

(16) Secondo quanto disposto dall'art. 66, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), in vigore dal 10.12.2000, la detrazione prevista dalla presente lettera, è sempre concessa al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale.

(17) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, L. 23.12.2000, n. 388 (G.U. 29.12.2000, n. 302, S.O. n. 219) con decorrenza dal periodo di imposta 2001:

- nel primo periodo le parole "un anno" sono sostituite alle parole "sei mesi";
- nel secondo periodo, le parole: "nell'anno precedente o successivo" sono sostituite alle parole "nei sei mesi antecedenti o successivi";
- dopo il terzo periodo è inserito il periodo: "In caso di acquisto di unità immobiliare locata, ..." fino al punto;
- al quarto periodo, le parole: "il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente" alle parole: "il contribuente dimora abitualmente";
- dopo il quinto periodo sono inseriti i periodi da: "Non si tiene conto, altresì, fino a: "e comunque entro due anni dall'acquisto";
- è aggiunto, in fine, il periodo da: "Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno" fino a ... "quest'ultimo per entrambe le quote";

(18) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 22, L.07.12.2000, n. 383 (G.U. 27.12.2000, n. 300), con decorrenza dal 11.01.2001.

(19) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 22, L.07.12.2000, n. 383 (G.U. 27.12.2000, n. 300), con decorrenza dal 11.01.2001.

(20) Secondo quanto disposto dall'art. 1, D.M. 22.12.2000 (G.U. 30.12.2000, n. 303) in vigore dal 14.01.2001, la detrazione di cui alla presente lettera, come modificata dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, compete per i premi relativi a contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana. Inoltre, in virtù dell'art. 3 del D.M. 22.12.2000 sopra citato la detrazione di cui alla presente lettera, compete nella misura del diciannove per cento e va calcolata su un importo massimo di premi di L. 2.500.000. Infine, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto, tali disposizioni si applicano per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(21) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 2, L. 28.12.2001, n. 448 (G.U. 29.12.2001, n. 301, S.O. n. 295).

(22) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, L. 30.07.2002, n. 189 con decorrenza dal 10.08.2002 (G.U. 26.08.2002, n. 199).

(23) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 35, D.L. 04.07.2006, n. 223, così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza 12.08.2006.

(24) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 319, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007.

(25) La presente lettera aggiunta dall'art. 13 D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall'allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007 ed effetto dal periodo d'imposta in corso al 01.01.2007 è stata così modificata prima dall'art. 10, comma 3, D.L. 12.09.2013, n. 104 con decorrenza dal 12.09.2013 ed applicazione a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, e poi dall'art. 1, comma 294, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017.

(26) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, c. 202, dall'art. 1, c. 202, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

(27) La presente lettera aggiunta dall'art. 1, comma 319, L. 27.12.2006, n. 296 con decorrenza dal 01.01.2007, è stata così modificata prima dall'art. 1, c. 203, L. 24.12.2007, n. 244 con decorrenza dal 1° gennaio 2008, poi dall'art. 16 L. 15.12.2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010) con decorrenza dal 17.01.2012 ed applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2012, dall'art. 20, D.L. 16.10.2017, n. 148, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.12.2017, n. 172 con decorrenza dal 06.12.2017 e da ultimo dall'art. 1, comma 23, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018.

(28) Le certificazioni di cui alla presente lettera sono sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali, in virtù di quanto disposto dall'art. 40, comma 9, D.L. 06.12.2011, n. 201.

(29) Le parole tra parentesi quadre, di cui alla presente lettera sono state soppresse dall'art. 15, L. 06. 07. 2012, n. 96, G.U. 09.07.2012, n. 158, con decorrenza dal 1° gennaio 2013.

(30) Il presente comma inserito dall'art. 15, L. 06. 07. 2012, n. 96, G.U. 09.07.2012, n. 158, con decorrenza dal 24.07.2012, è stato così modificato dall'art. 1, comma 137, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

(31) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 524, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013.

(32) Le parole "lire due milioni e 500 mila" contenute nella presente lettera sono state sostituite dalle parole "euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente" dall'art. 12, comma 1, D.L. 31.08.2013, n. 102 con decorrenza dal 31.08.2013 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 28.10.2013, n. 124 con decorrenza dal 30.10.2013.

Sempre in virtù dell'art. 12, D.L. 31.08.2013, n. 102 nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché di euro 230 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.

(33) I termini previsti alla presente lettera sono prorogati fino al termine di un anno ai sensi dall'art. 1, comma 9-quinquies, D.L. 12.05.2014, n. 74 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.06.2014, n. 93 con decorrenza dal 29.06.2014.

(34) La presente lettera è stata così sostituita prima dall'art. 1, comma 151, L. 13.07.2015, n. 107 con decorrenza dal 16.07.2015, e poi dall'art. 1, comma 954, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016 ed applicazione a partire dall'anno d'imposta 2015. A norma del successivo comma 955, per il primo anno di applicazione il decreto previsto dalla presente lettera è adottato entro il 31 gennaio 2016.

(35) La presente lettera inserita dall'art. 1, comma 151, L. 13.07.2015, n. 107 con decorrenza dal 16.07.2015, è stata così sostituita dall'art. 1,

comma 617, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017.

(36) La presente lettera è stata inserita dall'art. 1, comma 82, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016 ed applicazione dal 01.01.2016 al 31.12. 2020.

(37) La presente lettera è stata da ultimo così modificata dall'art. 5, L. 22.06.2016, n. 112 con decorrenza dal 25.06.2016.

(38) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 102, D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 con decorrenza dal 03.08.2017 ed applicazione indicata all'art. 104, comma 1 del medesimo decreto modificante.

(39) La presente lettera è stata inserita dall'art. 1, comma 23, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018.

(40) La presente lettera è stata inserita dall'art. 1, comma 28, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018.

(41) La presente lettera è stata inserita dall'art. 1, comma 665, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018 ed applicazione alle spese sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

(42) La presente lettera è stata inserita dall'art. 1, comma 768, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018 ed applicazione esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.